

Interrogazione n. 344

presentata in data 29 giugno 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Verifica dell'adeguamento degli atti regionali alla legge 76/2016 e attuazione della L.R. 8/2010 in materia di unioni civili e convivenze di fatto

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

-la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8, recante "Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", impegna la Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze, a promuovere il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini;

-l'articolo 1, comma 2, della medesima legge stabilisce che la Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

-l'articolo 1, comma 3, prevede che la Regione dia concreta attuazione ai principi e alle finalità della legge, in raccordo con le istituzioni regionali di parità, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo;

-l'articolo 5 della L.R. 8/2010 stabilisce che i piani e i programmi regionali in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale individuino, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge e promuovano azioni positive volte a contrastare le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

-la legge 20 maggio 2016, n. 76, riconosce e disciplina una pluralità di formazioni familiari e affettive, istituendo le unioni civili tra persone dello stesso sesso e riconoscendo specifici diritti alle convivenze di fatto, costituite sia da coppie dello stesso sesso sia da coppie di sesso diverso;

-il comma 20 dell'articolo 1 della legge 76/2016 stabilisce che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applichino anche a ciascuna parte dell'unione civile, ferme restando le eccezioni previste dalla stessa legge;

-la legge 76/2016 riconosce inoltre ai conviventi di fatto specifici diritti, tra gli altri, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, dell'accesso alle informazioni personali, della rappresentanza per le decisioni in materia di salute, della casa di comune residenza e dell'edilizia residenziale pubblica, nei casi e nei limiti espressamente previsti.

Considerato che

-che la presente iniziativa non riguarda la disciplina dello stato civile né l'introduzione di nuovi status personali, materie riservate alla competenza statale, ma esclusivamente la verifica dell'uniforme applicazione, negli ambiti di competenza regionale, della normativa vigente in materia di accesso ai servizi, benefici, interventi e procedure amministrative;

-la legge 76/2016, pur essendo direttamente applicabile e non richiedendo un formale recepimento regionale, incide concretamente sugli atti, sui servizi e sugli interventi di competenza della Regione Marche;

-la piena applicazione della L.R. 8/2010, successivamente all'entrata in vigore della legge 76/2016, richiede pertanto che bandi, regolamenti, piani, programmi, modulistica, procedure e criteri di accesso regionali riconoscano correttamente le unioni civili e, nei casi previsti dalla normativa, le convivenze di fatto;

-l'applicazione automatica del comma 20 della legge 76/2016 non esclude l'opportunità di utilizzare negli atti regionali una terminologia chiara e aggiornata, così da evitare incertezze interpretative, richieste documentali improprie o difficoltà nell'esercizio concreto dei diritti;

-da una prima ricognizione risultano presenti, in singoli bandi, provvedimenti e misure regionali, riferimenti alle unioni civili, alle parti dell'unione civile e alle convivenze di fatto;

-non risulta tuttavia pubblicamente disponibile una ricognizione organica attraverso la quale la Regione abbia verificato in modo sistematico l'adeguamento alla legge 76/2016 dell'intero complesso dei propri regolamenti, bandi, atti amministrativi, modelli, procedure e strumenti di programmazione;

-non risulta altresì immediatamente verificabile in quali piani e programmi regionali siano stati inseriti gli interventi attuativi e le azioni positive espressamente richiesti dall'articolo 5 della L.R. 8/2010, né con quali obiettivi, risorse, responsabilità amministrative, indicatori e risultati;

-la mancanza di un quadro unitario può determinare applicazioni disomogenee tra le diverse strutture regionali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, le agenzie e gli organismi strumentali della Regione;

Rilevato che

-nella relazione sull'attività svolta nel 2018, la Commissione regionale per le pari opportunità ha riferito di aver promosso, su sollecitazione delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti Lgbt, incontri finalizzati a valutare lo stato di applicazione della L.R. 8/2010;

-dai predetti incontri era emersa già allora la necessità di sollecitare la piena applicazione della legge regionale, a conferma dell'esigenza di superare interventi esclusivamente episodici e di assicurare una politica regionale stabile e trasversale contro le discriminazioni;

-tali sollecitazioni assumono ulteriore rilievo alla luce dei diritti e delle tutele introdotti dalla legge 76/2016 e rendono necessaria una verifica aggiornata dell'applicazione congiunta della normativa statale e di quella regionale;

-secondo i dati Istat, dall'introduzione dell'istituto nel secondo semestre del 2016 fino al 2024, nei Comuni delle Marche sono state costituite complessivamente 407 unioni civili, di cui 53 nel solo 2024, dato che conferma la concreta rilevanza nel territorio regionale dei diritti e delle tutele previsti dalla legge 76/2016.

Ritenuto che

-il riconoscimento formale dei diritti stabiliti dalla legislazione nazionale deve essere accompagnato da condizioni amministrative e organizzative che ne consentano l'esercizio effettivo e uniforme;

-la Regione debba assicurare che le diverse strutture amministrative, sanitarie e strumentali applichino criteri omogenei, distinguendo correttamente l'equiparazione prevista per le parti dell'unione civile dai singoli diritti espressamente riconosciuti ai conviventi di fatto;

-la piena attuazione della L.R. 8/2010 non possa essere affidata soltanto a singoli bandi o iniziative occasionali, ma richieda un inquadramento sistematico all'interno della programmazione regionale;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. se la Giunta regionale abbia mai effettuato una ricognizione organica dei regolamenti, dei bandi, degli atti amministrativi, della modulistica, delle procedure e dei criteri di accesso agli interventi regionali, finalizzata a verificarne la piena conformità alla legge 76/2016 e all'articolo 1 della L.R. 8/2010 e, in caso affermativo, quali siano stati gli esiti della verifica e le eventuali criticità rilevate;
2. quali piani e programmi regionali vigenti in materia sanitaria e sociale, di politiche attive del lavoro, istruzione, cultura e formazione professionale contengano gli interventi attuativi e le azioni positive previsti dall'articolo 5 della L.R. 8/2010, indicando per ciascuno gli atti di riferimento, gli obiettivi, le risorse stanziare, le strutture responsabili e i risultati conseguiti;
3. se la Giunta intenda adottare linee guida interne o atto di indirizzo amministrativo rivolto alle strutture regionali, agli enti e alle agenzie strumentali e alle aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad assicurare un'applicazione uniforme della legge 76/2016, anche attraverso l'aggiornamento, ove necessario, della terminologia, della modulistica e dei criteri di accesso ai servizi e agli interventi;
4. se la Giunta intenda istituire un sistema permanente di monitoraggio sull'attuazione coordinata della L.R. 8/2010 e della legge 76/2016 negli ambiti di competenza regionale, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni regionali di parità, degli enti locali, delle parti sociali e delle associazioni rappresentative, nonché la periodica comunicazione degli esiti alla competente Commissione assembleare.